

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art.12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, secondo il quale, al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con regolamento governativo secondo il criterio della eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria, da individuare in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 29 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di concorsi pronostici e scommesse di competenza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Visto il decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n.326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, ed in particolare l'art.39, comma 14;

Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali del 31 ottobre 2002, che disciplina il periodo transitorio nonché il periodo a regime per la gestione dei giochi e delle scommesse sportive di competenza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Visto il disciplinare di concessione del 6 novembre 2002 stipulato tra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che regola il passaggio di competenza in materia di concorsi pronostici e scommesse sportive;

Visto il decreto direttoriale 10 aprile 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.88 del 15 aprile 2003, con il quale è stato disciplinato il

rilascio dei nulla osta ai punti di vendita dei concorsi pronostici nonché altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive;

Visto in particolare l'art. 3 del citato decreto direttoriale 10 aprile 2003, in materia di modalità e termini di presentazione della richiesta, che fissa, tra l'altro, alla data del 31 dicembre di ogni anno il termine entro il quale deve essere inoltrata ad AAMS dal concessionario la richiesta di nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici avanzata dai soggetti interessati;

Viste le richieste avanzate dai concessionari per il prolungamento del termine di presentazione delle domande di nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici per l'anno 2004;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 30 dicembre 2003, con il quale il termine di cui all'art.3 del decreto 10 aprile 2003 , per la presentazione della richiesta di nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici per l'anno 2004, è stato prorogato al 31 marzo 2003;

Considerata la persistente necessità di verificare la congruità e l'impatto ambientale della nuova rete di vendita, secondo principi di armonizzazione e razionalizzazione dei costi di distribuzione, di salvaguardia delle quote di prelievo e delle entrate erariali, nonché di tutela dello scommettitore ;

D E C R E T A

-Art.1 -

Termine di presentazione della richiesta di nulla osta
alla vendita dei concorsi pronostici per l'anno 2004

Il termine di cui all'art. 1 del decreto 19 dicembre 2003 per la presentazione della richiesta di nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici è prorogato, per l'anno 2004, al 30 giugno 2004. La richiesta si intenderà accolta qualora, entro il 30 settembre, non intervenga provvedimento motivato di diniego.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Giorgio Tino

Roma , 22 marzo 2004